

- (7) La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche sopra descritte indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi e che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta erano oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per il prodotto in esame.

1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (8) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da acido citrico [compreso il citrato trisodico biidrato («sale citrico»)], classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918 14 00 90) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918 15 00 19) e originario della RPC («il prodotto in esame»).
- (9) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma è spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, ed è attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).
- (10) Dall'inchiesta è emerso che l'acido citrico e il sale citrico esportati dalla RPC nell'Unione e spediti dalla Cambogia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi e vanno quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.4. Apertura

- (11) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e di disporre la registrazione delle importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia.
- (12) L'inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione il 13 dicembre 2017 ⁽¹⁾ («il regolamento di apertura»).

1.5. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

- (13) Il periodo dell'inchiesta comprende il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, l'asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito alla proroga delle misure e all'aumento dei dazi antidumping definitivi disposti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/82 nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni abbiano indebolito l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.

1.6. Inchiesta

- (14) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC e della Cambogia, i produttori esportatori e gli operatori commerciali di tali paesi, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari/moduli di richiesta di esenzione ai produttori/esportatori della Cambogia e della RPC e agli importatori dell'Unione noti alla Commissione o che si sono manifestati entro i termini specificati al considerando 16 del regolamento di apertura.
- (15) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.
- (16) Hanno inviato risposte ai questionari/moduli di esenzione un produttore esportatore cambogiano, Wang Kang Biochemical Co., Ltd. («WKB») e cinque importatori dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 39).

